

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
Consegnata ad una persona
posta in stato di fermo

criminalità e delinquenza organizzata tranne traffico di stupefacenti e atti di terrorismo (art. 63-1, 706-73 e 706-88 del codice di procedura penale)

Le seguenti informazioni devono essere consegnate in una lingua che è in grado di capire.

Può conservare questo documento durante tutta la durata del suo fermo

Lei è stato/a informato/a che è stato posto/a in stato di fermo (garde à vue), perché esistono contro di Lei una o più ragioni plausibili per sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato di criminalità o delinquenza organizzata.

Ha il diritto di conoscere la qualifica, la data ed il luogo presunti dove è stato commesso il reato per il quale è indagato/a e i motivi che giustificano il Suo fermo.

Sarà ascoltato/a su questi fatti durante lo stato di fermo che può durare ventiquattr'ore.

Allo scadere di questo tempo, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore potrà decidere di prolungare il fermo per altre ventiquattr'ore. Tranne che se impossibilitato, verrà presentato/a davanti al magistrato, nel caso, anche per videoconferenza.

Eccezionalmente, e se le necessità dell'indagine o dell'istruzione lo richiedono, due prolungamenti supplementari, di una durata di 24 ore ognuno, potranno essere decisi o dal giudice delle libertà e della detenzione, o dal giudice istruttore.

Tuttavia, se la durata prevedibile delle investigazioni che restano da realizzare alla fine delle prime 48 ore lo giustifica, il giudice delle libertà e della detenzione, o il giudice istruttore potrà decidere che il fermo sarà prolungato solamente per un'altra volta per la durata di 48 ore.

Alla fine del fermo, Lei sarà, su decisione del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, o presentato/a di fronte a questo magistrato o rimesso/a in libertà.

Nel primo caso comparirà di fronte al giudice al più tardi entro 20 ore dalla fine del fermo, tranne se il Suo fermo è durato più di 72 ore.

LEI È INOLTRE INFORMATO/A CHE HA IL DIRITTO DI :

Fare informare alcune persone

Può richiedere che venga avvertita telefonicamente del Suo fermo una persona con cui vive abitualmente, o uno dei suoi parenti in linea diretta, o uno dei suoi fratelli o sorelle, o il suo tutore.

Può inoltre far avvertire il suo datore di lavoro.

Può anche far informare la autorità consolari del Suo paese se è di nazionalità straniera.

Il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore potrà tuttavia opporsi a queste richieste per necessità relative all'inchiesta.

Tranne che per motivi insormontabili, l'avviso verrà dato entro 3 ore dal momento in cui ne ha fatto richiesta.

Essere visitato/a da un medico

Può richiedere di essere visitato/a da un medico fin dall'inizio del fermo ed in caso di prolungamento del fermo. In caso di un primo prolungamento supplementare, verrà obbligatoriamente visitato/a da un medico e sarà avvisato/a del Suo diritto di richiedere un nuovo esame medico.

Fare delle dichiarazioni, di rispondere alle domande o di restare in silenzio

Durante gli interrogatori, dopo aver dato le Sue generalità, può scegliere:

- di fare delle dichiarazioni,
- di rispondere alle domande che Le saranno poste
- di restare in silenzio.

Essere assistito da un avvocato

- Scelta dell'avvocato:

Fin dall'inizio del fermo ed in caso di prolungamento del fermo fin dall'inizio del prolungamento, può chiedere di essere assistito/a da un avvocato di fiducia. Se non ha un avvocato di fiducia o se quest'ultimo non può essere contattato, può chiedere che gliene venga assegnato uno d'ufficio

Il Suo avvocato può anche essere incaricato da una delle persone che ha fatto avvertire: in questo caso dovrà confermare la scelta dell'avvocato.

Assistenza dell'avvocato:

L'avvocato scelto potrà:

- intrattenersi con Lei per 30 minuti in condizioni che garantiscano la riservatezza dell'incontro. In caso di prolungamento, potrà richiedere nuovamente di intrattenersi

con lui fin dall'inizio del prolungamento.

- E se Lei ne fa richiesta, potrà anche assistere agli interrogatori e ai confronti cui Leiverrà sottoposto.

Scadenze per l'intervento :

Tenuto conto delle necessità dell'inchiesta che esigono che Lei venga interrogato immediatamente, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può autorizzare, con decisione scritta e motivata, che il suo interrogatorio inizi senza attendere la scadenza delle due ore previste per permettere l'arrivo del Suo avvocato.

L'intervento del Suo avvocato può essere differito o rimandato, per una durata massima di 48 ore, in considerazione di validi motivi.

Essere assistito da un interprete

Se Lei non parla o non capisce il francese, ha diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete durante gli interrogatori e per comunicare con il Suo avvocato.

Richiedere la fine del fermo

Può richiedere al procuratore della Repubblica, al giudice istruttore o al giudice delle libertà e della detenzione, quando questo magistrato si pronuncerà su un eventuale prolungamento del fermo, che questa misura non venga prolungata.

Avere accesso ad alcuni documenti del suo fascicolo

Su Sua richiesta o quella del Suo avvocato, può chiedere di consultare, al più tardi prima di un eventuale prolungamento del fermo:

- il verbale di notifica del Suo fermo ;
- il o i certificati medici stabiliti dal medico che l'ha esaminata.
- il o i verbali dei Suoi interrogatori.